



Data: Sab 10/12/2016 12:50
Da: Pec Dirigente
A: ordine@avvocatibari.legalmail.it
Oggetto: Integrazione del contraddittorio ex art. 102 cpc - pagamento del contributo unificato.
Allegato/i: contributo unificato.pdf(*dimensione 187 KB*)

**ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARI**

Pervenuto il

12 DIC 2016

Prot. N° 15705

Al Campio
[Signature]



Tribunale di Bari

Dirigenza Amministrativa

Piazza Enrico De Nicola, 1 – 70123 Bari

Tel. 0805298378-5749676 – Fax. 0805741359 – e-mail tribunale.bari@giustizia.it

Prot. n. 605

Bari, 5 DIC. 2016

Ai **Sigg.ri Direttori Amministrativi del Settore Civile**
(anche per comunicazione al personale dipendente)

e.p.c. AI **Sig. Presidente del Tribunale**

AI **Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati**

SEDE

Oggetto: integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. – pagamento del contributo unificato

Con nota prot. n. 13442 del 28.10.2016, pervenuta a questa dirigenza il successivo 9. 11. u.s. è stata trasmessa la delibera assunta dal locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in data 26.10. u.s., con cui si invita lo scrivente a porre in essere ogni iniziativa necessaria tesa a far desistere le cancellerie dal richiedere il pagamento del contributo unificato in sede di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c.

Secondo quanto sostenuto nella delibera l'esonero dal pagamento del C.U. nel caso di specie trova la sua giustificazione nel tenore letterale dell'art. 14 3° comma del TUSG, come sostituito dall'art. 28 1° comma lett. b) della legge n. 183/2011 che nell'enumerare le ipotesi per le quali la norma prevede che sia dovuto il "**contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta**", vi è anche la chiamata in causa.

A tal riguardo non risulta superfluo sottolineare che la norma citata dispone inoltre che in tali casi "**le altre parti sono tenute a farne espressa dichiarazione**".

Da ciò deriva che il pagamento del C.U. mentre sarà dovuto in caso di chiamata di terzo, come disciplinata dal combinato disposto degli art. 106 e 269 del c.p.c., esso, al contrario, non dovrà essere preteso e corrisposto nei casi in cui, dalla lettura dell'atto, emerga, comunque, che la partecipazione al processo si colleghi al diverso istituto del litisconsorzio necessario, caratterizzato dal vincolo intercorrente fra le più parti del giudizio, nonché dalla relazione esistente fra le diverse domande che è necessario confluiscono in un unico processo (cd. *simultaneus processus*).

In tal senso si forniscono indicazioni operative ai direttori amministrativi preposti alle cancellerie del settore civile con riguardo alla questione posta all'attenzione dello scrivente.

Il Dirigente Amministrativo
Carlo Lucio dello Russo